



# CITTA' DI TREBATE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0321 776311 ♦ Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

**DECRETO N. 31**

Lì, 13.12.2019

**OGGETTO: Cancellazione per irreperibilità. Nuove modalità**

## IL SINDACO

- PREMESSO** che l'art. 11 del D.P.R. n. 223/1989 prevede che, in assenza di dichiarazioni da parte dell'interessato, si proceda alla cancellazione del cittadino dall'anagrafe della popolazione residente quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
- VISTO** che la citata norma non prevede un termine entro il quale debba concludersi il procedimento di cancellazione del cittadino per irreperibilità;
- VISTO** che in materia l'ISTAT, con circolare 5.4.1990, n. 21, ha ritenuto che "le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata l'irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca la loro attuale dimora";
- VISTA** la nota prot. n. 0074750 in data 12.11.2019, con la quale la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Novara trasmetteva il parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, inerente i termini per la cancellazione per irreperibilità, espresso a seguito di esplicita richiesta formulata dal Comune di Trebate;
- VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 253 in data 21.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si esprimeva il seguente indirizzo in materia di cancellazione anagrafica per irreperibilità, sulla scorta del suddetto parere ministeriale:  
" Poiché l'art. 11 del DPR 223/1989 non prevede un preciso termine temporale di durata degli accertamenti, fatta salva la possibilità prevista dall'art. 7 comma 2 del citato DPR n. 223/1989 di procedere a nuova iscrizione anagrafica per successiva ricomparsa per irreperibilità – il comune potrà valutare se procedere alla cancellazione quando, fermo restando l'esito negativo dei ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, disponga di elementi certi sull'allontanamento dall'ultima residenza dichiarata e non sia in possesso di notizie in merito ad eventuali cambi di indirizzo o trasferimenti in altro comune;

RITENUTO di perseguire l'obiettivo dello snellimento e della celerità dei procedimenti anagrafici per recuperare efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, in conformità anche alla linea adottata dal governo centrale con "l'anagrafe in tempo reale" e, dunque, di recepire l'orientamento ministeriale sopracitato e dare in merito opportune disposizioni agli ufficiali d'anagrafe del Comune di Trecate;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

#### DISPONE

che l'ufficiale d'anagrafe del Comune di Trecate, fatta salva la possibilità prevista dall'art. 7, comma 2, del citato DPR n. 223/1989 di procedere a nuova iscrizione anagrafica per successiva ricomparsa per irreperibilità – potrà valutare se procedere alla cancellazione quando, fermo restando l'esito negativo dei ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, disponga di elementi certi sull'allontanamento dall'ultima residenza dichiarata (*ad esempio, figli minori ritirati dalla scuola, utenze disdette, dichiarazione di risoluzione del precedente contratto di locazione esibita dai nuovi richiedenti l'iscrizione anagrafica nell'immobile, ecc.*) e non sia in possesso di notizie in merito ad eventuali cambi di indirizzo o trasferimenti in altro comune del soggetto interessato.

In particolare, dal punto di vista procedurale, verificandosi la casistica sopradescritta, l'ufficiale d'anagrafe provvederà a dare comunicazione al cittadino interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità.

La comunicazione, unitamente alla scheda di famiglia, sarà contestualmente trasmessa a tutte le posizioni organizzative a capo dei vari settori comunali per acquisire eventuali informazioni in merito, mentre sarà richiesto n.1 accertamento al Comando di Polizia Municipale.

Trascorsi 60 giorni dall'avvio del procedimento, a fronte dell'esito negativo dell'accertamento e delle informazioni acquisite presso le posizioni organizzative dei vari settori comunali, l'ufficiale d'anagrafe procederà alla cancellazione per irreperibilità.

In caso di discordanze tra le notizie come sopra acquisite, si procederà ad ulteriori verifiche nei successivi 30 giorni, trascorsi i quali l'ufficiale d'anagrafe chiuderà il procedimento con la cancellazione o in caso contrario lo archiverà, mantenendo l'iscrizione anagrafica.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e sarà applicato anche alle pratiche anagrafiche di cancellazione per irreperibilità già in corso.

Il presente provvedimento viene comunicato agli ufficiali d'anagrafe del Comune di Trecate, al vice segretario generale/responsabile settore Amministrativo, a tutte le posizioni organizzative a capo dei vari settori comunali, al Comando di Polizia Municipale, al segretario generale, all'assessore dott. Alessandro Pasca.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Trecate per 30 giorni consecutivi e sul sito Internet alla sezione "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO

Federico Binatti

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/93)